

**La tutela  
del minore straniero non accompagnato  
&  
del minore  
richiedente protezione internazionale**

**Trento, 10 novembre 2016**

**Corso di formazione per tutori volontari di  
minori di età**

**Ottobre – novembre 2016**



# I minori stranieri non accompagnati

Il fenomeno migratorio....

# Chi è il minore straniero non accompagnato?

*“Il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati UE che, non avendo presentato domanda d’asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.”*

# Descrizione del fenomeno

La motivazione del progetto migratorio del minore straniero non accompagnato



# La normativa di riferimento



Normativa a tutela dei minori

+

Normativa in materia di immigrazione

# Il problema dell'accertamento dell'età del minore



# Le tipologie di permesso di soggiorno a favore del minore straniero non accompagnato sono:

- Permesso di soggiorno per minore età;
- Permesso di soggiorno per affidamento.



# Il diritto di accoglienza del minore...



Lo stato di abbandono....

# Fasi e procedure dell'accoglienza:

L'accesso al Servizio  
Sociale

L'accoglienza...  
Dove?

Il Primo Colloquio

La telefonata  
alla famiglia di  
origine

L'osservazione

**La tutela  
del  
minore straniero non  
accompagnato**



**I minori stranieri non  
accompagnati  
richiedenti protezione  
internazionale**

**Minore straniero non  
accompagnato**

**&**

**Richiedente protezione  
internazionale**

(lo straniero richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 relativa allo status dei rifugiati e resa esecutiva in Italia con legge 24.07.1954 nr. 722 e modificata dal Protocollo di New York del 31.01.1967)

# CHI E' IL RIFUGIATO?...

“*Rifugiato*”: “colui che, temendo a ragione di essere **perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche**, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.” (Convenzione di Ginevra 1951)

# *MODALITÀ DI ARRIVO DEL MSNA RA*

Il minore è sul  
territorio provinciale

Il minore viene  
inviato a Trento  
dal Servizio  
SPRAR

Il minore arriva  
tramite il progetto  
di Accoglienza  
Straordinaria

# Fasi e procedure dell'accoglienza

Arrivo a Trento come adulto e inserimento in struttura di prima accoglienza per adulti

Successiva dichiarazione della minore età

Segnalazione all'assistente sociale

Segnalazione agli Enti preposti alla tutela e richiesta di nomina di tutore

Colloquio dell'assistente sociale

Eventuale accertamento dell'età

Scelta del percorso di regolarizzazione

# Il progetto territoriale di **Accoglienza straordinaria** di migranti forzati

Accoglienza in strutture residenziali  
gestite da Cinformi

Corsi di italiano  
e formazione

Assistenza sanitaria

Supporto legale

# Il progetto territoriale di accoglienza SPRAR per Minori stranieri non accompagnati e per Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo

Corsi di italiano  
e formazione

Accoglienza in gruppi appartamento  
(10+7 posti)

Supporto legale

Progetto di inserimento sociale  
individualizzato

# Procedura per il riconoscimento della protezione internazionale

Espressione della volontà di richiedere la protezione internazionale

**Nomina tutore**

Presentazione della **domanda di asilo in Questura**, con sottoscrizione del **tutore** (modulo C3)

Consegna di copia del verbale della Questura che ha ricevuto la domanda

Rilascio di **permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale**

**Convocazione** da parte della Commissione Territoriale

**Audizione** presso la Commissione Territoriale del minore, alla presenza del **Tutore**

**Risposta** della Commissione Territoriale (tramite comunicazione alla Questura)

(Eventuale) Ricorso

# Le forme di protezione internazionale:

## ***Asilo (STATUS DI RIFUGIATO)***

*Al «Cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno...»  
(D. Lgs. 251/2007)*

**Per il rifugiato è previsto:**

- **un titolo di soggiorno quinquennale rinnovabile**
- **il diritto al ricongiungimento familiare**
- **Acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione dopo 5 anni di soggiorno di residenza regolare (anziché 10 anni)**
- **L'accesso al pubblico impiego**

# Le forme di protezione internazionale:

## ***Protezione sussidiaria***

*Al «Cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.» (D. Lgs. 251/2007)*

**Per il beneficiario di protezione internazionale è riconosciuto:**

- **un titolo di soggiorno quinquennale rinnovabile**
- **il diritto al ricongiungimento familiare**

# Le forme di protezione internazionale:

## ***Protezione umanitaria***

*Al richiedente protezione internazionale quando la Commissione Territoriale, pur non accertando la sussistenza di esigenze di protezione internazionale, ritiene che esistano seri motivi di carattere umanitario che giustificano la permanenza del richiedente sul territorio nazionale: “Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione trasmette gli atti al Questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, c. 6, del D.Lgs. n. 286/98” (art. 32 D.Lgs. 25/08).*

GRAVI MOTIVI = condizioni di vulnerabilità (anche l’età)

Il riconoscimento della protezione umanitaria comporta il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari da parte della Questura competente per territorio, della durata di due anni (rinnovabile).

**Testimonianze**